



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/75

Decreto n. 2434

Trieste, 30 OTT. 2013

D.Lgs. n. 152/2006. Voltura e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 3094 del 28 dicembre 2009.

Società PROMOLOG S.R.L.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 3094 del 28 dicembre 2009, con il quale è stata rilasciata, a favore della Società GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A. con sede legale in Rovigo, via Aldo Moro, 6, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di fabbricazione prodotti alimentari di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali - diverse dal latte - con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno - valore medio su base trimestrale), sito in Comune di sito in Comune di Sesto al Reghena (PN), via Stazione, 4;

Atteso che con scrittura privata repertorio n. 123409 e raccolta n. 36797, sottoscritta in data 2 settembre 2013, con autentica di firme da parte del notaio dott. Carlo Vico, la Società GRANDI MOLINI S.p.A. ha concesso in affitto alla Società PROMOLOG S.R.L. il

ramo di azienda sito in Comune di Sesto al Reghena (PN), via Stazione, 4, avente ad oggetto l'attività di molitura del frumento;

Vista la domanda del 18 settembre 2013, con la quale la Società PROMOLOG S.R.L. con sede legale in Comune di Rovigo, via A. Moro, 6, ha chiesto la voltura, a proprio favore, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 3094 del 28 dicembre 2013;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla **voltura** e alla **modifica** dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 3094 del 28 dicembre 2009;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 3094 del 28 dicembre 2009, è volturata a favore della Società PROMOLOG S.R.L. con sede legale in Rovigo, via A. Moro, 6, identificata dal **codice fiscale n. 01132290295**.

Art. 2 - All'Allegato C, "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", "AUTOCONTROLLO", al decreto n. 3094 del 28 dicembre 2009, la Tabella 1 viene sostituita dalla seguente:

Tab. 1- *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

Soggetti	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto (controllo interno)	Società PROMOLOG S.R.L.	Antonio Cristante
Società terza contraente (controllo esterno)	-	-
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Pordenone

Art. 3 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 3094/2009.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dot. Ing. Pierpaolo Gubertini

ambd2



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 3094

ALP.10 - PN/AIA/75

D.Lgs. n. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di fabbricazione prodotti alimentari di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali - diverse dal latte - con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno - valore medio su base trimestrale).

Società GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A..

IL DIRETTORE

Visto il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato d.lgs. 59/2005, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV al d.lgs. medesimo, delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2007, n. 243 - Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

Visto il D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visto il decreto ministeriale 1 ottobre 2008, con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'Allegato I del dlgs 59/2005;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo;

Vista la Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2009, (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), al cui articolo 3 vengono stabilite disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che l'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 59/2005, prevede che l'autorità competente stabilisca il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti e ad impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1409 del 7 maggio 1999, con la quale è stata autorizzata la realizzazione della modifica sostanziale all'impianto di produzione farine di grano tenero, consistente nel potenziamento del sistema di aspirazione e di filtrazione dei camini esistenti e nell'installazione di nuovi punti di emissione, sito in Comune di Sesto al Reghena (PN), via Stazione, 4, da parte della Società Grandi Molini Italiani S.p.a. con sede legale in Bologna, Piazza Roosevelt, 4;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2325 del 17 ottobre 2005, con il quale è stata autorizzata la realizzazione della modifica sostanziale all'impianto di commercio e molitura di cereali, sito in Comune di Sesto al Reghena (PN), via Stazione, 4, da parte della Società Grandi Molini Italiani S.p.a. con sede legale in Rovigo, Corso del Popolo, 261;

Preso Atto che con il summenzionato decreto n. 2325/2005 è stata altresì modificata l'autorizzazione di cui alla citata DGR n. 1409/1999;

Visto l'atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sesto al Reghena (PN) n. AUT. 03/S0020R del 26 settembre 2007, con il quale il sig. Cristante Antonio, in qualità di Direttore dello stabilimento della Società Grandi Molini Italiani S.p.a. con sede in Rovigo, Corso del Popolo, 261, e stabilimento in Sesto al Reghena (PN), via Stazione, 4, è autorizzato, per quattro anni, ad effettuare lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato a destinazione civile abitazione sito in Sesto al Reghena (PN), via Stazione, 4, F. 33, mappale n. 81, su fognatura pubblica;

Visto il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente n. 1454 del 20 luglio 2006, con il quale è stato stabilito, per l'attività di fabbricazione prodotti alimentari di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari

a partire da: materie prime animali - diverse dal latte - con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno - valore medio su base trimestrale), il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando la data del 31 marzo 2007, per tale incombente;

Considerato che l'articolo 1, comma 1bis, del citato Decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2007, n. 243, di modifica dell'articolo 5, comma 19 del d.lgs 59/2005, differisce i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale al 31 gennaio 2008;

Vista la domanda del 31 gennaio 2008, con la quale la Società GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A. con sede legale in Rovigo, Corso del Popolo, 261, ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto di fabbricazione prodotti alimentari di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali - diverse dal latte - con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno - valore medio su base trimestrale), sito in Comune di Sesto al Reghena (PN), via Stazione, 4;

Vista la nota prot. n. ALP.10-4407-PN/AIA/75 del 11 febbraio 2008, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cui sopra;

Vista la nota prot. n. ALP.10-4408-PN/AIA/75 del 11 febbraio 2008, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Sesto al Reghena (PN), alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale, tutta la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Messaggero Veneto" del 23 febbraio 2008, dell'annuncio previsto all'art. 5, comma 7 del d.lgs. 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del d.lgs 59/2005;

Atteso che in data 22 dicembre 2008 sono pervenute la Dichiarazione del gestore dell'impianto e la quietanza riguardante il pagamento dell'attività istruttoria;

Visto il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 28 maggio 2009, dal quale risulta che:

- viene fatta la presentazione dell'attività svolta dalla Società presso lo stabilimento di Sesto al Reghena (PN);
- viene data lettura della nota della Provincia di Pordenone del 28 maggio 2009 relativa all'istruttoria dell'impianto, con la quale vengono chieste delle delucidazioni sulle emissioni in atmosfera;
- viene data lettura della nota dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" relativa all'istruttoria dell'impianto, con la quale vengono chieste delle integrazioni

documentali;

- il rappresentante dell'ARPA chiede che la Società integri la documentazione tecnica già presentata specificando le BAT di settore applicate, con riferimento puntuale alle singole fasi operative e che fornisca, debitamente compilata, la Tabella E3 riguardante le emissioni sonore;
- il rappresentante del Comune di Sesto al Reghena (PN) ritiene esaustiva la documentazione prodotta dalla Società, consegna il decreto del Sindaco prot. n. 2713 del 9 marzo 1989, che classifica come Industria Insalubre di II Classe l'attività svolta dalla Società Molino di Cordovado S.r.l. presso lo stabilimento di via Stazione n. 4, e comunica che è stata da poco adottata la variante n. 28 e quindi l'Allegato 4, fornito dalla Società, deve essere aggiornato;
- la Conferenza di servizi stabilisce che la Società trasmetta al Servizio competente, entro 90 giorni dal ricevimento del Verbale della Conferenza stessa, n. 7 copie di un testo coordinato che ricomprenda le integrazioni richieste e le modifiche successivamente apportate;
- la Conferenza di servizi conviene di aggiornare i lavori della Conferenza stessa, in attesa della documentazione che la Società dovrà fornire;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Sesto al Reghena (PN) prot. n. 12843 del 4 settembre 2009, con il quale il decreto del Sindaco n. prot. n. 2713 del 9 marzo 1989 è stato volturato alla Società Grandi Molini Italiani S.p.a. (stabilimento di via Stazione n. 4 - Industria Insalubre di II Classe, lettera C – Attività industriali n. 10);

Vista la nota del 9 settembre 2009, con la quale la Società ha fornito la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Rilevato che con la medesima nota del 9 settembre 2009, la Società ha comunicato di aver presentato, in data 6 agosto 2009, all'Ufficio V.I.A. della Regione Friuli Venezia Giulia, la richiesta di procedura di verifica all'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, per modifiche impiantistiche e conseguente variazione di numero dei punti di emissione e si è impegnata a trasmettere gli atti conclusivi non appena resi disponibili;

Vista la nota prot. n. ALP.11 – 23645 – SCR/V del 4 settembre 2009, presentata dalla Società in data 21 settembre 2009, con la quale il Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha stabilito che le summenzionate modifiche, non modificando la capacità produttiva dell'impianto, ai sensi dell'articolo 4 del DPGR 0245/Pres. del 8 luglio 1996, possono essere escluse dalla procedura di screening;

Vista la nota prot. n. ALP.10-25042-PN/AIA/75 del 18 settembre 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Sesto al Reghena (PN), alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale, la documentazione riguardante il testo coordinato richiesto in sede di Conferenza di servizi;

Visto il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 17 novembre 2009, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Provincia di Pordenone consegna la nota del 17 novembre 2009 riportante limiti e prescrizioni per i punti di emissione;
- il rappresentante della Regione illustra la relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente;

- il rappresentante del Comune di Sesto al Reghena, ritiene che lo scarico idrico, conferendo il proprio carico in acque superficiali, debba rispettare la Tabella 3, Colonna 1, del d.lgs 152/2006;
- dopo approfondita discussione, la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente, viene modificata ed integrata sulla base delle osservazioni dei partecipanti alla Conferenza di servizi;
- la Conferenza di servizi approva la Relazione istruttoria come integrata e modificata;

Preso Atto che l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", non ha partecipato alla seconda seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 17 novembre 2009;

Vista la nota prot. n. ALP.10-39383-PN/AIA/75 del 30 novembre 2009, con la quale il Servizio competente ha inviato il Verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 17 novembre 2009;

Considerato che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della l.r. 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione precedente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. 93397/ISP. del 22 dicembre 2009, con la quale l'Azienda per i Servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", preso atto della Relazione istruttoria trasmessa, in allegato al Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi, con la citata nota del 17 novembre 2009, comunica di non rilevare motivi o pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla Società;

Ricordato che ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 59/2005, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo;

Ricordato che ai sensi dell'art. 5, comma 11, del d.lgs. 59/2005, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio del presente decreto, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere alla Regione di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'art. 9, comma 4, del d.lgs. medesimo;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

Atteso che dalla suddetta documentazione amministrativa si evince che la Società ha trasferito la sede legale da Corso del Popolo, 261 a via Aldo Moro, 6, nell'ambito del Comune di Rovigo;

Visto l'articolo 90, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs 59/2005, del funzionamento di un impianto di fabbricazione prodotti alimentari di cui al punto 6.4, lettera b), dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali - diverse dal latte - con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno - valore medio su base trimestrale), sito in Comune di Sesto al Reghena (PN), via Stazione, 4, da parte della Società GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A. con sede legale in Rovigo, via Aldo Moro, 6.

Art. 2 - La presente autorizzazione sostituisce, a tutti gli effetti, i provvedimenti qui di seguito elencati:

- delibera della Giunta regionale n. 1409 del 7 maggio 1999;
- decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e LL. PP. n. 2325 del 17 ottobre 2005;
- atto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sesto al Reghena (PN) n. AUT. 03/S0020R del 26 settembre 2007;

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione di cui all'art. 1 è fissata in 5 (cinque) anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**Allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - Per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve applicare quanto previsto dal d.lgs 152/2006 e dalle pertinenti MTD pubblicate con il D.M. 1 ottobre 2008.

Art. 6 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. 59/2005.

Art. 7 - La Società, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 59/2005, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento ARPA competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. medesimo.

Art. 8 - L'ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 59/2005, il rispetto delle

condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore, degli obblighi di comunicazione.

Art. 9 - L'ARPA comunica al Servizio competente, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. 59/2005, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 10 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del d.lgs. 59/2005, comunica, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'Amministrazione regionale.

Art. 11 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. 59/2005, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del d.lgs. medesimo.

Art. 12 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.m. 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo e all'articolo 3 della l.r. 11/2009 e a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

a) prima della comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs 59/2005, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 13 - Il gestore dello stabilimento è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.m. 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinente, delle misure di cui all'articolo 11, comma 9 del d.lgs 59/2005 e delle sanzioni previste dall'articolo 16, commi 2 e 6 del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art. 6, commi 1 e 4 del d.m. 24 aprile 2008.

Art.14 - Il gestore dello stabilimento, in caso di chiusura definitiva dell'impianto, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.m. 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale dell'ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi previsti all'articolo 12 del presente decreto.

Art. 15 - Al fine della consultazione del pubblico, i documenti, gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione ed i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, sito in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **28 DIC.2009**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini



ambd2

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area del lotto è individuata nel Regolamento Urbanistico del Comune di Sesto al Reghena, come "sottozona D3.a - Insediamenti industriali – Artigianali singoli esistenti".

Lo Stabilimento, è inserito in un'area con attività industriali preesistenti di vario tipo situata al confine tra i territori comunali di Cordovado e di Sesto al Reghena ed occupa una superficie di circa 27.000 m² di cui 6800 m² coperti.

CICLO PRODUTTIVO

L'attività dell'azienda è costituita dalla molitura dei cereali, in particolare di grano tenero.

I processi che avvengono all'interno dello Stabilimento sono costituiti dalle seguenti fasi:

- Ricevimento e pesatura del grano.
- Prepulitura del grano.
- Stoccaggio del grano.
- Miscelazione del grano ed invio dello stesso a celle di lotto.
- Pulitura del grano.
- Macinazione del grano.
- Lavorazione sottoprodotti.
- Stoccaggio e miscelazione dei prodotti finiti.
- Confezionamento.
- Spedizione in sacchi ed alla rinfusa.



Ricevimento grano

Il cereale può giungere allo Stabilimento via terra per mezzo di autosilos o di vagoni ferroviari.

Nella fase di carico del cereale, nelle tramogge di ricevimento, la polvere che si forma nell'operazione viene aspirata e filtrata attraverso speciali cappe di aspirazione polveri, onde evitare l'inquinamento da polveri nella zona di scarico. L'aria filtrata viene poi espulsa attraverso sistemi di filtraggio completi di silenziatore ad assorbimento diffuso per limitare l'inquinamento acustico.

Prepulitura e stoccaggio del grano

Lo stoccaggio del cereale, prima della lavorazione di macinazione, viene preceduto da una fase di prepulitura, che consente la separazione di corpi estranei dal grano.

Tutte le macchine di prepulitura, i trasportatori a catena e gli elevatori a tazze sono collegati ad un sistema di aspirazione centrale facente capo a filtri di aspirazione e a maniche ed a ventilatori a media pressione.

Prima e seconda pulitura del grano

Il grano, viene fatto confluire nel ciclo di prima pulitura.

Nel ciclo di prima pulitura sono comprese varie operazioni che utilizzano:

- separatori, con il compito di estrarre semi estranei di calibratura superiore a quello del cereale, ed eliminare le impurità più piccole, come sabbia, semi piccoli, terra;
- tarare a ciclo chiuso di aria, con la funzione di aprire a ventaglio la massa del grano, distanziando i chicchi consentendone la separazione delle impurità;
- separatori magnetici per completare l'eliminazione di corpi ferrosi;
- spietratori, che utilizzano l'effetto congiunto di motovibratori e di una corrente d'aria ascensionale, eliminando eventuali pietruzze dal grano.

A queste operazioni preliminari ne seguono altre, come:

- la svecciatura, per l'eliminazione dei semi tondi e leggeri estranei al cereale
- la spellatura per staccare terra, barba, ed altre impurità;
- il condizionamento con aggiunta di acqua per ottenere un'efficace bagnatura del grano.

Il prodotto bagnato viene trasportato per caduta all'interno dei silos di riposo nei quali rimane a riposo per un tempo massimo di 10 ore.

Macinazione e stoccaggio del grano

Dalle celle di condizionamento il grano viene avviato ai laminatoi che sono una serie di macchine di macinazione a cilindri, nei quali il grano viene macinato una prima volta, vagliato per separare le varie parti a diversa granulometria e mandato a dei successivi passaggi che in vari stadi di vagliatura e macinazione completano la lavorazione.

Una volta macinati, i prodotti vengono convogliati per mezzo di trasportatori verticali ed orizzontali in apposite celle di stoccaggio.

Stoccaggio e miscelazione dei prodotti finiti

Lo stoccaggio dei prodotti finiti avviene in silos. Da qui la farina viene inviata al sistema di caricamento alla rinfusa delle autocisterne che provvedono al suo trasporto per la successiva commercializzazione.

In alternativa la farina potrà essere confezionata in sacchi utilizzando gli impianti esistenti. I singoli sacchi vengono quindi disposti automaticamente in ordine su pallets e infine imballati con una linea di trasporto e l'ausilio di un robot manipolatore. I pallets vengono quindi inviati al magazzino, pronti per il successivo trasporto al destinatario.

Lavorazione sottoprodotti (nuovo impianto di cubettatura)

I sottoprodotti della macinazione, crusca, tritello e farinaccio vengono recuperati e stoccati in attesa della commercializzazione.

Trasporto di materie prime

L'approvvigionamento delle materie prime costituite essenzialmente da grano tenero oltre che da quantità relativamente basse di glutine e di acido ascorbico, avviene in parte su gomma e in parte con trasporto ferroviario.

EMISSIONI

Emissioni atmosferiche

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, in stabilimento sono presenti le seguenti emissioni:

- n. 10 punti di emissione soggetti ad autorizzazione, di cui uno, identificato dal numero la sigla E 11, è da considerarsi come non sottoposto ad autorizzazione, in quanto ricade tra gli impianti di cui al comma 14 dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/06.

Le emissioni sono state autorizzate, con limiti di emissione per il parametro "polveri" e obbligo di controllo annuale. Autorizzazione e limiti di emissione sono specificati nella tabella che segue:

Sigla n.	Origine	Autorizzazione n.	Limiti Conc. (mg/m ³)
E1	Aspirazione 1 [^] e 2 [^] Pulitura	Del. G.R. Friuli Venezia Giulia n. 1409 del 07/05/1999	< 10
E2	Aspirazione macchine mulino	Del. G.R. Friuli Venezia Giulia n. 1409 del 07/05/1999	< 10
E3	Trasporto pneumatico mulino	Del. G.R. Friuli Venezia Giulia n. 1409 del 07/05/1999	< 10
E4	Aspirazione fossa scarico grano da camion	Del. G.R. Friuli Venezia Giulia n. 1409 del 07/05/1999	< 10
E5	Aspiraz. fossa scarico grano da vagoni e mov. Pneum. interna del grano	Del. G.R. Friuli Venezia Giulia n. 1409 del 07/05/1999	< 10
E6	Aspirazione linee magazzino farina	Del. G.R. Friuli Venezia Giulia n. 1409 del 07/05/1999 Camino dismesso	< 10
E7	Aspirazione scarico alla rinfusa farina Linea 1	Decreto. n . ALP.10-2325-PN/INAT/743/1 del 17/10/2005	< 10
E8	Aspirazione scarico alla rinfusa farina Linea	Decreto. n . ALP.10-2325-PN/INAT/743/1 del 17/10/2005	< 10
E9	Aspirazione celle minicomponenti	Decreto. n . ALP.10-2325-PN/INAT/743/1 del 17/10/2005	< 10
E10	Aspirazione linea pulizia ambienti	Decreto. n . ALP.10-2325-PN/INAT/743/1 del 17/10/2005	< 10
E11	Caldaia riscaldamento uffici e spogliatoi	Non soggetto ad autorizzazione	--

Modifiche da autorizzare:

- n. 4 nuove emissioni
E12 Trasporto pneumatico sottoprodotti e raffreddamento cubetti
E13 Aspirazione impianto cruscami e celle
E14 Aspirazione celle farina
E15 Aspirazione fossa scarico esterna
- dismissione di n. 3 emissioni esistenti.

- E6 Aspirazione linee magazzino farina
- E7 Aspirazione scarico alla rinfusa farina
- E8 Aspirazione scarico alla rinfusa farina

Il punto di emissione E4 -aspirazione fossa scarico grano da camion è modificato in relazione all'inserimento di nuovi 5 ventilatori.

Scarichi idrici

Nel corso dell'attività svolta nello stabilimento Grandi Molini Italiani di Cordovado non vengono prodotte acque reflue industriali. L'acqua utilizzata nei processi produttivi è totalmente assorbita dalle materie prime in lavorazione.

Il sistema di smaltimento delle acque reflue comprende:

- linea di smaltimento, che raccoglie gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dalla palazzina uffici e dall'area spogliatoi, e in parte le acque meteoriche (edificio molino) con invio tramite vasca condensagrassi, vasca imhof e pozzetto finale di ispezione, alla rete fognaria mista comunale;
- una linea di smaltimento nella quale sono convogliate, mediante pluviali di scarico le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici del complesso molitorio e attraverso alcune caditoie quelle presenti nei piazzali, che scarica nei pozzi perdenti.

L'azienda Grandi Molini Italiani è in possesso di autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Sesto al Reghena (Aut. N. 03/S00020R del 26/09/2007).

L'autorizzazione è relativa agli scarichi provenienti dalla palazzina uffici e spogliatoi.

Rifiuti

La tipologia dei rifiuti prodotti è riportata nella tabella che segue:

<i>Rifiuti controllati</i>	<i>Descrizione del rifiuto</i>	<i>Provenienza</i>
<i>Cod. CER</i>		
150101	Imballaggi in carta e cartone	confezionamento
150102	Imballaggi in plastica	confezionamento
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	manutenzione
130208	altri oli per motori, ingranaggi	manutenzione
170405	Ferro e acciaio	manutenzione
080318	Toner per stampa esauriti	uffici
160107*	Filtri dell'olio	manutenzione

Deposito temporaneo dei rifiuti

I rifiuti prodotti vengono trasferiti con frequenza normalmente quotidiana nell'area destinata a deposito temporaneo, utilizzando carrelli elevatori o altri mezzi.

L'unico rifiuto pericoloso (scarti di olio minerale) viene depositato al coperto, in un bidone munito di sistemi di contenimento, contro il rischio da spandimento accidentale.

I rifiuti non pericolosi sono depositati in n. 3 contenitori di diverso volume, dedicati rispettivamente a:

- ferro e acciaio
- imballaggi in carta e cartone
- imballaggi in rifiuti urbani non differenziati.

Rumore

Il Comune di Sesto al Reghena non ha provveduto all'approvazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Le principali sorgenti di rumore dello stabilimento di Cordovado dell'azienda Grandi Molini Italiani S.p.A., sono costituite:

- dal reparto molino comprendente le linee di macinazione del grano tenero e le relative sezioni per la pulitura ed il condizionamento del grano;
- dal reparto silos, con le linee per lo scarico della materia prima e la sua successiva prepulitura;
- dal reparto miscelazione, con le linee per lo stoccaggio e la miscelazione delle farine;
- dal reparto confezionamento in sacchi con le linee di insacco;
- dall'area di carico prodotti e sottoprodotti a rinfusa;
- dall'area officina di manutenzione;
- dalla movimentazione dei mezzi in circolazione nel piazzale dello stabilimento per le operazioni di scarico e carico.

Sono presenti altre sorgenti aziendali di scarsa entità, confinate in zone interne dello stabilimento con minima incidenza sul rumore esterno.

La Società ha presentato l'indagine per la rilevazione dell'inquinamento acustico, dalla quale si evince il rispetto dei limiti previsti.

D.lgs n.334/1999 Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti

La Società dichiara di non essere soggetta agli adempimenti del D.lgs n.334/1999 e s.m.i.

Bonifiche ambientali

La Società dichiara che l'attività di macinazione non ha richiesto interventi di bonifiche ambientali ai sensi del DM 471.



ALLEGATO A



DEFINIZIONE DELLA LISTA DELLE MIGLIORI TECNICHE PER LA PREVENZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO DELLO SPECIFICO SETTORE IN ITALIA

TABELLA H1 DEL D.M. 1 OTTOBRE 2008 MTD RELATIVO ALLE INDUSTRIE ALIMENTARI

N.	Migliore Tecnica	Adottata	NOTE
1	Attivare un preciso programma di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001 o aziendale ma basato sugli stessi principi dei modelli citati)	NO	La Ditta ritiene di dare priorità alle norme sulla sicurezza
2	Attivare un corrispondente programma di addestramento e sensibilizzazione del personale.	SI	
3	Utilizzare un programma di manutenzione stabilito.	SI	
4	Riduzione degli scarti e delle emissioni in fase di ricevimento delle materie prime e dei materiali	SI	
5	Riduzione dei consumi di acqua - Installazione di misuratori di acqua su ciascun comparto produttivo e/o su ciascuna macchina	SI	
6	Riduzione dei consumi di acqua - Separazione delle acque di processo dalle altre	--	Non viene utilizzata acqua di processo
7	Riduzione dei consumi di acqua - Riduzione del prelievo dall'esterno. Impianto di raffreddamento a torri evaporative	--	Non sono presenti torri evaporative
8	Riduzione dei consumi di acqua - Riutilizzo delle acque di raffreddamento e delle acque delle pompe da vuoto	--	Non vengono utilizzate acque di raffreddamento
9	Riduzione dei consumi di acqua - Eliminazione dei rubinetti a scorrimento e manutenzione di guarnizioni di tenuta in rubinetteria, servizi igienici, ecc.	SI	
10	Riduzione dei consumi di acqua - Impiego di idropultrici a pressione.	--	Non pertinente
11	Riduzione dei consumi di acqua - Applicare agli ugelli dell'acqua comandi a pistola.	SI	
12	Riduzione dei consumi di acqua - Prima pulizia a secco degli impianti e applicazione alle caditoie sui pavimenti di trappole amovibili per la separazione dei solidi.	--	Non pertinente
13	Riduzione dei consumi di acqua - Progettazione e costruzione dei veicoli e delle attrezzature di carico e scarico in modo che siano facilmente pulibili.	--	Non pertinente
14	Riduzione dei consumi di acqua - Riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori per operazioni nelle quali non sia previsto l'uso di acqua potabile.	--	Non presenti depuratori di acque di processo.

15	Riduzione dei consumi energetici. Miglioramento del rendimento delle centrali termiche.	SI	Sono presenti sole caldaie per riscaldamento ambiente
16	Riduzione dei consumi energetici. Coibentazioni delle tubazioni di trasporto di fluidi caldi e freddi	SI	Adottata normale coibentazione di tubi di trasporto acqua calda servizi
17	Riduzione dei consumi energetici. Demineralizzazione dell'acqua	--	Non si utilizza acqua demineralizzata
18	Riduzione dei consumi energetici. Cogenerazione	--	Non pertinente
19	Uso efficiente dell'energia elettrica. Impiego di motori ad alta efficienza.	SI	Tutti i motori al di sopra di una certa potenza vengono sostituiti con motori ad alto rendimento quando necessita la loro riparazione
20	Uso efficiente dell'energia elettrica. Rifasamento.	SI	
21	Uso efficiente dell'energia elettrica. Installazione di contatori su ciascun compatto produttivo e/o su ciascuna macchina	SI	Separati per reparto. La gestione del superamento della soglia di assorbimento viene gestita automaticamente (Energyteam) fermando i motori non indispensabili al processo molitorio puro.
22	Controllo delle emissioni gassose: sostituire combustibili liquidi con combustibili gassosi per il funzionamento degli impianti di generazione del calore.	NO	In fase di studio
23	Controllo delle emissioni gassose - Controllo in continuo dei parametri della combustione e del rendimento	NO	E' presente solo caldaia per riscaldamento uffici e spogliatoi
24	Controllo delle emissioni gassose - Riduzione dei rischi di emissione in atmosfera da parte di impianti frigoriferi che utilizzano ammoniaca (NT-13)	--	Non presenti
25	Abbattimento polveri mediante cicloni e multicicloni	--	Non utilizzati cicloni e multicicloni
26	Abbattimento polveri mediante filtri a maniche	SI	Tutti i punti di emissione sono dotati di filtri a maniche tranne il camino F 1.1 al servizio caldaia
27	Controllo del rumore - Utilizzo di un materiale multi-strato fonoassorbente per i muri interni dell'impianto.	--	Non pertinente
28	Controllo del rumore - Muri esterni costruiti con materiale amorfo ad alta densità.	--	Non pertinente
29	Controllo del rumore - Riduzione dei livelli sonori all'interno dell'impianto.	SI	
30	Controllo del rumore - Piantumazione di alberi nell'area circostante all'impianto.	SI	
31	Controllo del rumore - Riduzione del numero di finestre o utilizzo di infissi maggiormente isolanti (vetri a maggiore spessore, doppi vetri etc..).	--	Non pertinente
32	Controllo del rumore - Altri interventi.	NO	Non sono previsti altri interventi

33	Trattamenti di depurazione effluenti. Riduzione del carico di solidi e di colloidali al trattamento per mezzo di diverse tecniche. Prevenire la stagnazione di acqua, eliminare preventivamente i solidi sospesi attraverso l'uso di griglie, eliminare il grasso dall'acqua con appositi trattamenti meccanici, adoperare un flottatore, possibilmente con l'aggiunta di flocculanti, per l'ulteriore eliminazione dei solidi.	--	Non pertinente
34	Trattamenti di depurazione effluenti liquidi. Riduzione dei consumi energetici per mezzo dell'utilizzo di una sezione di equalizzazione delle acque di scarico e del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento stesso	--	Non applicabile
35	Scelta della materia grezza.	SI	Tutti gli acquisti di materie prime vengono definiti a livello di gruppo G.M.I.
36	Valutazione e controllo dei rischi presentati dai prodotti chimici utilizzati nell'industria alimentare	SI	L'azienda applica le procedure HACCP e il sistema di certificazione volontario BRC.
37	Scelta di alternative valide nell'uso dei prodotti di disinfezione	SI	Disinfestazione ordinaria effettuata a mezzo di ditte esterne
38	Scelta di alternative valide nell'uso di prodotti chelanti al fine di ridurre l'utilizzo di EDTA	--	Non usati prodotti chelanti
39	Impiego di sistemi di lavaggio CIP	--	Non utilizzati sistemi di lavaggio
40	Traffico e movimentazione materiali	SI	Utilizzo di sistemi di trasporto alternativi a trasporto su gomma (treni)
41	Gestione dei rifiuti - raccolta differenziata	SI	
42	Gestione dei rifiuti - riduzione dei rifiuti da imballaggio anche per mezzo del loro riutilizzo o del loro riciclo	SI	La quantità di rifiuti di imballaggi prodotti risulta limitata
43	Gestione dei rifiuti - accordi con i fornitori	SI	La gestione viene condotta in accordo con le ditte preposte allo smaltimento/recupero.



ALLEGATO B



PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punti di emissione: E1 (Pulitura grano) E2 (Aspirazione macchine molino) E3 (Sistema pneumatico intermedio di macinazione) E4 (Aspirazione fossa scarico grano da camion) E5 (Aspirazione fossa scarico grano da vagoni – sistema pneumatico movimentazione interna del grano) E9 (Aspirazione celle minicomponenti) E10 (Aspirazione linea pulizia ambienti) E12 (Aspirazione trasporto pneumatico e raffreddamento cubetti) E13 (Aspirazione impianto cruscame e celle) E14 (Aspirazione celle farine (post miscelazione) E15 (Aspirazione scarico grano da fossa esterna)	
Polveri totali	10 mg/Nm ³

ALTRE EMISSIONI NON SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE

Sigla emissione	Origine dell'emissione	Inquadramento normativo
E11	Bruciatore funzionante a gasolio usato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda avente potenza termica nominale di 34.5 Kw.	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 c. 14 lett. a)

PRESCRIZIONI PER I NUOVI PUNTI DI EMISSIONE (E12, E13, E14, E15):

1. La Società dovrà comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Pordenone, al Comune di Sesto al Reghena, all'ARPA - Dipartimento di Pordenone e all'Ass n. 6 "Friuli Occidentale", con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio degli impianti.
2. La Società dovrà mettere a regime gli impianti entro sei mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Pordenone, al Comune di Sesto al Reghena, all'ARPA - Dipartimento di Pordenone e all'Ass n. 6 "Friuli Occidentale".
3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente punto 2 i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

PRESCRIZIONI PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE

1. Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
2. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
3. La Società predispose un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
4. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
5. Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare riferimento alle norme UNI 10169 del maggio 2001 e UNI EN 13284-1 del gennaio 2003, e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
6. Per gli impianti esistenti che emettono in atmosfera attraverso i punti di emissione **E1, E2, E3, E4, E5, E9, E10** e per quelli nuovi che emettono in atmosfera attraverso i punti di emissione n. **E12, E13, E14, E15 dopo la loro messa a regime**, la Società deve comunque effettuare, almeno annualmente, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso gli impianti produttivi per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
7. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.

8. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

SCARICHI IDRICI

Relativamente allo scarico idrico lo scarico deve rispettare la tabella 3 colonna 1 del D.Lgs 152/06 in quanto lo scarico è in acque superficiali.

I pozzetti dovranno essere ispezionabili per i controlli da parte degli organi di controllo.

RIFIUTI

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Sesto al Reghena, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

A seguito dell'avvenuta zonizzazione acustica da parte del Comune la Società dovrà verificare il rispetto dei limiti previsti. E mantenere la relativa documentazione disponibile per gli enti di controllo.

ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla ditta.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Ditta, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- aree di stoccaggio di rifiuti
- pozzo approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti. I rapporti di prova devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo presso la sede dello stabilimento.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS con frequenza annuale

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.lgs n.59/2005, il gestore trasmette alla Regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372.

AUTOCONTROLLO

Tab. 1 - Autocontrollo

	Nominativo del Referente
Gestore dell'impianto (controllo interno)	Antonio Cristante
Società terza contraente (controllo esterno)	--

PROPOSTA PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

	Parametro	Tutte le emissioni eccetto n. 11	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
Convenzionali e gas serra	Metano	--	--	--	--
	Monossido di carbonio (CO)	--	--	--	--
	Biossido di carbonio (CO ₂)	--	--	--	--
	Idrofluorocarburi (HFC)	--	--	--	--
	Protossido di azoto (N ₂ O)	--	--	--	--
	Ammoniaca	--	--	--	--
	Composti organici volatili non metanici (COVNM)	--	--	--	--
	Ossidi di azoto (NO _x)	--	--	--	--
	Polifluorocarburi (PFC)	--	--	--	--
	Esafluoruro di zolfo (SF ₆)	--	--	--	--
	Ossidi di zolfo (SO _x)	--	--	--	--
Metalli e composti	Arsenico (As) e composti	--	--	--	--
	Cadmio (Cd) e composti	--	--	--	--
	Cromo (Cr) e composti	--	--	--	--
	Rame (Cu) e composti	--	--	--	--
	Mercurio (Hg) e composti	--	--	--	--
	Nichel (Ni) e composti	--	--	--	--
	Piombo (Pb) e composti	--	--	--	--
	Zinco (Zn) e composti	--	--	--	--
Selenio (Se) e composti	--	--	--	--	

Sostanze organiche clorurate	Dicloroetano-1,2 (DCE)	--	--	--	--
	Diclorometano (DCM)	--	--	--	--
	Esaclorobenzene (HCB)	--	--	--	--
	Esaclorocicloesano (HCH)	--	--	--	--
	Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	--	--	--	--
	Pentaclorofenolo (PCP)	--	--	--	--
	Tetracloroetilene (PER)	--	--	--	--
	Tetraclorometano (TCM)	--	--	--	--
	Triclorobenzeni (TCB)	--	--	--	--
	Tricloroetano-1,1,1 (TCE)	--	--	--	--
	Tricloroetilene (TRI)	--	--	--	--
	Triclorometano	--	--	--	--
	Policlorobifenili (PCB)	--	--	--	--
	C. Org.	Benzene (C ₆ H ₆)	--	--	--
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		--	--	--	--
Altri composti	Cloro e composti inorganici	--	--	--	--
	Fluoro e composti inorganici	--	--	--	--
	Acido cianidrico	--	--	--	--
	PM (Polveri totali)	SI	--	annuale	UNI EN 10169 13284
	PM ₁₀	--	--	--	--
	Altro	--	--	--	--

Tab. 3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione della manutenzione effettuate
E1	Filtro a maniche	Maniche filtranti	Deprimometri	visivo (settimanale)	MP2*
E2	Filtro a maniche	Maniche filtranti	Deprimometri	visivo (settimanale)	MP2
E3	Filtro a maniche	Maniche filtranti	Deprimometri	visivo (settimanale)	MP2
E4	Filtro a maniche	Maniche filtranti	Deprimometri	visivo (settimanale)	MP2
E5	Filtro a maniche	Maniche filtranti	Deprimometri	visivo (settimanale)	MP2

E9	Filtro a maniche	Maniche filtranti	Deprimometri	visivo (settimanale)	Registro manutenzione (MP2)
E10	Filtro a maniche	Maniche filtranti	Deprimometri	visivo (settimanale)	Registro manutenzione (MP2)
E 11	--	(biennale)	Bruciatore, termostato, ecc.	(biennale)	Libretto caldaia
E 12	Filtro a maniche	Maniche filtranti	Deprimometri	visivo (settimanale)	Registro Manutenzione
E 13	Filtro a maniche	Maniche filtranti	Deprimometri	visivo (settimanale)	Registro Manutenzione
E 14	Filtro a maniche	Maniche filtranti	Deprimometri	visivo (settimanale)	Registro Manutenzione
E 15	Filtro a maniche	Maniche filtranti	Deprimometri	visivo (settimanale)	Registro Manutenzione

* sistema di manutenzione utilizzato dalla Società

Acqua

Le acque reflue derivano esclusivamente da scarichi assimilati ad acque domestiche. Non sono previsti monitoraggi.

La Società dovrà effettuare i controlli previsti dal regolamento di fognatura comunale.

Rumore

Qualora fossero realizzate modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Società effettuerà una campagna di rilievi acustici da parte di tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura consentirà di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Radiazioni: Non pertinente

Rifiuti

Tab. 4 – Controllo rifiuti in uscita

<i>Rifiuti controllati</i> Cod. CER	<i>Metodo di</i> <i>smaltimento/recuper</i> <i>o</i>	<i>Modalità di</i> <i>controllo</i>	<i>Frequenza controllo</i>	<i>Modalità di registrazione dei</i> <i>controlli effettuati</i>
150101	R13	visivo	Ad ogni operazione di carico/scarico	Formulari e registro
150102	R13	visivo	Ad ogni operazione di carico/scarico	Formulari e registro
130205*	R13	visivo	Ad ogni operazione di carico/scarico	Formulari e registro
130208	R13	visivo	Ad ogni operazione di carico/scarico	Formulari e registro
170405	R13	visivo	Ad ogni operazione di carico/scarico	Formulari e registro
080318	R13	visivo	Ad ogni operazione di carico/scarico	Formulari e registro
160107*	D 15	visivo	Ad ogni operazione di carico/scarico	Formulari e registro

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Controlli sui macchinari: la Società dovrà effettuare i controlli previsti dal costruttore.

Controlli sui punti critici

Tab. 5 – Interventi di manutenzione sui punti critici

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Filtri a maniche	Manutenzione o sostituzione	continua	Registro

Aree di stoccaggio

Tab. 6 – Aree di stoccaggio olio esausto

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Bidone metallico	visivo	Mensile	--	visivo	Mensile	--

Indicatori di prestazione

Tab. 7 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo energia elettrica	Kw/q grano macinato	Lettura contatori	Mensile	A cura Energy manager



ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al D.M. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 13, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del D.M. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.



Tab. 8 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Verifica rispetto delle prescrizioni	Aria	quinquennale	1
	Acqua	quinquennale	1
	Rifiuti	/	/
	Clima acustico	/	/
	Tutela risorsa idrica	/	/
	Campi elettromagnetici	/	/
	Odori	/	/
	Sicurezza del territorio	/	/
	Ripristino ambientale	/	/
Campionamento e analisi	Aria n.2 punti di emissione, parametro: polveri	quinquennale	1
	Acqua	/	/